CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL GATTILE / PARCO GATTI COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 07/10/2020

SOMMARIO:

ART.1 –OGGETTO
ART.2 – OBIETTTIVI E FINALITA'
ART.3 – ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.4 – COMPETENZE DEL COMUNE
ART.5 – COMPETENZE DELL 'ASL VCO
ART.6 – ALTRE COMPETENZE SANITARIE
ART.7 – COMPITI DEL GESTORE
ART.8 – MODALITÀ' DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO
ART.9 – ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA
ART.10 – AFFIDI ED ADOZIONI
ART.11 – MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO
ART.12 – RINUNCE DI PROPRIETA'
ART.13 – PRESCRIZIONI PER I VISITATORI
ART.14 – PROVENTI E TARIFFE PER SERVIZI RESI A PRIVATI
ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI
ART.16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale denominata “parco gatti” (di seguito individuata come struttura) sita a Verbania in Via Plusc, deputata a custodire ed accogliere i gatti randagi, abbandonati e/o che per gravi e documentate ragioni, non possono essere più accuditi dal proprietario e che, per malattie gravi o accertate abitudini domestiche, non sono inseribili nelle coloni feline;

b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;

c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l’assistenza veterinaria;

d)le modalità per assicurare la rapida riconsegna degli animali ai proprietari o il loro affido a persone interessate;

e) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito della struttura;

f) l’applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.

2. Le disposizioni del presente regolamento attuano le disposizioni delle leggi vigenti in materia, e in particolare: la legge nazionale n.281 del 1991, "Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo", la legge regionale 34/1993, "Tutela e controllo degli animali d’affezione ", il D.P.G.R. 4359/1993, Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali d’affezione", successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nel rispetto della letteratura scientifica e delle indicazioni in materia di comportamento e benessere degli animali, dei gatti in particolare.
La normativa succitata ha come obiettivo la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo da prevenire il randagismo, l’abbandono ed i fenomeni di maltrattamento.

3. Il numero di gatti che potranno essere ricoverati sarà determinato in base agli spazi e concordato con l'ASL VCO.

4. Nella struttura possono essere ammessi solamente i gatti di cui all'art. 1 del presente Regolamento presenti sul territorio del Comune di Verbania.

ART. 2 – OBIETTIVI E FINALITA’

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla legge n. 281 del 1991, "Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, al fine di attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo da prevenire il randagismo, l’abbandono e fenomeni di maltrattamento, l’Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

a) assicurare la salute ed il benessere dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;

b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;

c) assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura le migliori condizioni di vita e di benessere e l’assistenza veterinaria;

d) garantire la valutazione comportamentale finalizzata all'adozione e all'individuazione di eventuali alterazioni del comportamento e/o sintomi o problematiche ecc..;
e) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario;
f) favorire l'adozione e l'affidamento dei gatti non riferibili a un proprietario;
g) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
h) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una piena collaborazione con il Comune di Verbania e con i responsabili della gestione;

2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

ART. 3 – ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Si conviene che nella struttura, che si compone dei seguenti reparti:

- reparto di quarantena che ospiterà i gatti per il tempo necessario per l'osservazione sanitaria;
- reparto di gattile rifugio che ospiterà i gatti che hanno superato favorevolmente la quarantena presso il gattile sanitario e non siano inseribili in colonie feline;

potranno essere ammessi:
a) i gatti randagi con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline e per i quali non è possibile risalire ad un proprietario;
b) i gatti i cui proprietari hanno provveduto ad effettuare la rinuncia di proprietà agli uffici comunali competenti e secondo le modalità previste;
c) i gatti che vivono in stato di libertà (randagi), e che in caso di particolare esigenze di carattere sanitario documentate dai medici veterinari dell'ASL, vengono condotti e trattenuti per il tempo necessario al trattamento sanitario, in attesa di essere liberati nel luogo di cattura (colonia felina); sarà possibile la permanenza definitiva nella struttura qualora, nonostante le cure, gli animali non possono essere reintrodotti nelle colonie di origine in quanto affetti da patologie croniche e/o invalidanti (es. cecità, paresi, ecc…), tali da non consentire agli stessi di sopravvivere allo stato libero;
d) gatti oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale emessa ai sensi del D.lgs 267/2000, emanate nei casi di gatti detenuti o allevati in condizione tale da comprometterne il benessere psico-fisico, anche su segnalazione e/o in collaborazione dei servizi sociali competenti per territorio (ad esempio nei casi di accumulatori seriali);
e) gatti di proprietà di persone ospedalizzate, decedute e/o comunque abbandonati dai proprietari, con comprovate abitudini domestiche che non consentano il loro inserimento in colonie feline;
f) cucciolate non desiderate, in attesa dell'adozione. Il proprietario dovrà però a sue spese procedere, tramite un veterinario libero professionista, alla sterilizzazione del gatto, onde evitare altre cucciolate non desiderate. Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso.

ART.4 – COMPETENZE DEL COMUNE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art 2 il Comune provvede:
a) alla gestione della struttura di cui all'art.1 mediante affidamento ad Associazioni/Terzi

nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Resta di competenza del Comune:
a) la definizione delle tariffe per i servizi resi dalla struttura nonché di eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;
b) la predisposizione della modulistica per presentare la rinuncia di proprietà scaricabile dal sito del Comune;
c) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità per il benessere degli animali;
d) concordare col gestore tempi e modalità di apertura al pubblico della struttura;
e) vigilare sull'applicazione della normativa vigente e del presente regolamento.

ART. 5 – COMPETENZE DELL 'ASL VCO

1. Sono di competenza i seguenti servizi dell'ASL VCO secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente:
a) il controllo dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario della struttura di ricovero dei gatti;
b) l'attuazione di opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmissibili dagli animali presenti nella struttura, in collaborazione con il veterinario incaricato dal Comune di Verbania;
c) la collaborazione con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

ART.6 – ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune stabilisce a quale soggetto affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'ASL.

2. All'interno della struttura sono assicurate, ai sensi di Legge, tramite veterinari liberi professionisti incaricati dal Comune, le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:
a) la presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24h su 24;
b) l'attuazione del protocollo profilattico , dei trattamenti previsti, interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza; sterilizzazioni, vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasaniche, ai sensi di Legge;
c) la valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;
d) la valutazione comportamentale finalizzata ad evidenziare le caratteristiche dei gatti e le informazioni necessarie e i consigli per una futura adozione, al fine di ridurre e prevenire possibili rientri degli animali nel gattile;
La valutazione del comportamento dei gatti sarà elaborata a cura del veterinario/i liberi professionisti incaricati dal Comune di Verbania, e sarà indispensabile al fine di promuovere la compatibilità tra animale prescelto e idoneità adottante.
e) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su

indicazione o in collaborazione con l'ASL, quali ad esempio eventuali accertamenti diagnositici e analisi epidemiologiche.

ART. 7 – COMPITI DEL GESTORE

1. Il soggetto/i soggetti individuati come gestori garantiscono l'attuazione delle norme del presente Regolamento, unitamente a quelle statali e regionali, in materia di tutela e benessere degli animali, nei casi non disciplinati dallo stesso. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con il Comune e con l'ASL VCO oltre che con gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla normativa vigente in materia.

2. All'affidatario della gestione, individuato sulla base delle vigenti norme contrattuali definite per l'affidamento del Servizio, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) la gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente;

b) la corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature dei mezzi affidati o comunque in uso;

c) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte a tutte le loro necessità, riferite, in particolare all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia;

d) l'isolamento, quando prescritto, qualora l'animale sia in osservazione sanitaria;

e) la comunicazione al servizio veterinario dell'Asl VCO o al veterinario addetto all'assistenza veterinaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei gatti ospitati e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

f) il servizio di assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e la necessaria attenzione affinchè non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;

g) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti o soppressi secondo la normativa vigente;

h) la tenuta e l'aggiornamento quotidiano della puntuale e tempestiva registrazione cronologica di entrata ed uscita degli animali e della documentazione connessa;

i) l'aggiornamento costante delle schede individuali di ciascun gatto presente nella struttura sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non, che li riguardano, compreso l'aggiornamento nella piattaforma ARVET in collaborazione con l'ASL;

l) la sollecita ricerca del proprietario dei gatti smarriti e ricoverati in struttura per la riconsegna dell'animale;

m) la segnalazione agli uffici competenti del Comune del mancato recupero dell'animale, senza motivo da parte del proprietario che non ha comunicato, o che ha dato una motivazione inadeguata;

n) la cura della relazione con i visitatori e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, che tengano conto prioritariamente

delle esigenze degli animali;
o) ricercare e favorire la collocazione dei gatti presso I privati che ne facciano richiesta e collaborare con I volontari delle Associazioni animaliste per promuovere l'affido;
p) l'allattamento e lo svezzamento delle cucciolate abbandonate, da garantire anche attraverso una flessibilità dell'orario di presenza del personale presso la struttura o anche presso il domicilio di un volontario, adeguatamente formato a tale attività;

ART. 8 – MODALITÀ' DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO

1. Relazioni con gli Organismi di volontariato

Nella gestione del gattile comunale è ammessa la collaborazione ed il supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle Associazioni ai sensi della normativa vigente, anche sulla base di regolamenti in materia, convenzioni o protocolli con il Comune, previa stipula preventiva di apposita assicurazione da parte delle predette Associazioni, in ordine alle attività prestate, così come previsto dalla vigente normativa del Testo Unico delle imprese del terzo settore.

I cittadini che non risultano iscritti ad alcuna organizzazione sono ammessi a prestare opera di volontariato qualora il Gestore ne valuti, da un punto di vista organizzativo, la necessità e l'idoneità.

2. Prinicipi-Finalità

L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi del D.Lgs 117/2017, sia a titolo personale, sia da appartenente ad Associazioni Animaliste.

Il Comune di Verbania riconosce il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione.

Il volontario, ammesso a prestare il proprio contributo presso il gattile, svolge le sue mansioni esclusivamente per le seguenti finalità:

- incrementare le adozioni da parte di cittadini e favorirne il buon esito attraverso la promozione e/o la partecipazione ad iniziative volte a tali scopi;
- migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura, favorendo l'incremento delle attività di relazione, di gioco e di movimento, al fine di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali;
- partecipare alla crescita del benessere degli animali ospitati con la facoltà di eseguire materialmente, su indicazione del personale preposto, operazioni igienico-sanitarie o coadiuvare il personale nell'esecuzione delle operazioni necessarie;
- comunicare ai responsabili della gestione ogni eventuale suggerimento utile alla soluzione di problemi organizzativi e/o igienico sanitari.

I volontari dell'Associazione si impegnano a seguire le direttive impartite dal Comune e dal Gestore e operano secondo il principio che all'interno del gattile gli stessi godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dal tipo di attività che svolgono.

3. Requisiti

1. Per accedere in qualità di volontario al gattile occorre:

a) essere maggiorenni;

b) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

L'ammissione comporta da parte del volontario la piena ed automatica accettazione del presente regolamento.

2. Ogni anno l'Associazione che ha sottoscritto la convenzione/protocollo con il Comune per agire a servizio del gattile, fornisce al Comune e al Gestore l'elenco dei nominativi dei propri volontari che, avendo i requisiti di cui al comma 3, possono accedere all'interno della struttura.

3. I volontari che prestano servizio presso il gattile sono muniti di un tesserino visibile e leggibile, contenente nome e cognome del volontario.

4. Su disposizione del Comune, l'accesso dei volontari e dei visitatori può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o motivate ragioni organizzative/gestionali, previa comunicazione agli interessati. Tali comunicazioni verranno pubblicizzate anche sul sito del Comune.

5. Il personale che accede al gattile per svolgere attività di volontariato deve osservare le seguenti norme di igiene al fine di prevenire la diffusione di germi patogeni all'interno della struttura:

- lavarsi accuratamente le mani;
- utilizzare calzature e abiti adeguati, da tenere costantemente puliti;
- osservare scrupolosamente le norme di igiene e di sicurezza al fine di prevenire eventuali problematiche sanitarie (ad esempio a seguito di morsicature e/o graffi non adeguatamente pulite e disinfettate o nel caso di malattie trasmissibili all'uomo quale ad es micosi del gatto);
- segnalare al veterinario competente qualsiasi episodio di morsicatura o graffio o altre problematiche sanitarie;

6. In caso venga segnalato che un volontario non si attiene alle regole stabilite dal presente regolamento e mette in atto comportamenti che pregiudichino il funzionamento e la gestione del gattile, l'Associazione cui è iscritto il volontario è invitata a effettuare le opportune verifiche e ad adottare i necessari provvedimenti. Nel caso le segnalazioni non trovino soluzione, il Comune può procedere alla revoca della convenzione con l'Associazione.

4. Norme di comportamento

I volontari che operano all'interno del gattile devono attenersi alle disposizioni che verranno impartite in maniera dettagliata dal Gestore/Amministrazione comunale e

portate a conoscenza in forma scritta ai singoli volontari al momento dell'ammissione.
L'ammissione comporta da parte del volontario la piena ed automatica accettazione del presente regolamento.
Il volontario è tenuto a frequentare le attività formative organizzate dal Gestore al fine di accrescere la sua professionalità ed omogeneizzarne l'operato con gli altri volontari, nell'esercizio delle medesime attività.
Il volontario deve assumere un comportamento educato, cortese e collaborativo con gli operatori, con i cittadini e con tutti coloro che operano all'interno del gattile, evitando ogni forma di intemperanza e e maleducazione che nuocciono all'immagine del servizio.
Il volontario s'impegna a non divulgare notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza per attività o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi per la struttura, per lo svolgimento di attività in atto od essere in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della privacy. In particolare e' fatto divieto ai volontari di fornire ai visitatori ogni genere d'informazione sugli animali ospitati presso la struttura. Per tali informazioni il volontario dovrà rimandare al Gestore o ai responsabili delle adozioni.

5. Attività

L'attività di volontariato si svolge nel rispetto dei principi di professionalità, omogeneità ed organizzazione e si svolge all'interno della struttura. Tale attività deve essere finalizzata alla promozione della tutela del benessere degli animali ricoverati, seguendo un protocollo che sarà definito congiuntamente dal Gestore, ASL VCO e dal Comune, valutate le esigenze operative della struttura in relazione anche a specifica formazione del volontario stesso.

Ai sensi della normativa vigente all'Associazione di volontariato è attribuito principalmente il compito di gestire il servizio di affido dei gatti presenti in gattile.
L'Associazione è anche incaricata di promuovere il servizio di affido in tutte le forme ritenute più idonee ed efficaci, compreso l'aggiornamento di una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune.

Più in particolare l'attività di volontariato si estrinseca attraverso:

- il supporto al personale, su richiesta dello stesso, per gli interventi igienico-sanitari e di toelettatura degli animali;
- la segnalazione di problemi sanitari o comportamentali;
- la partecipazione per fini divulgativi e/o promozionali ad iniziative di informazione su tematiche di benessere animale;
- la formulazione di proposte utili al miglioramento del servizio;
- tutte le azioni positive volte a promuovere ed incentivare affidi e adozioni;
- ogni altra iniziativa od azione concordata con il Gestore del gatttile.

ART.9 – ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. Il gatto, al momento del'ingresso, deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti:

- modulo di cattura/raccolta (sul quale annotare le osservazioni effettuate da un primo esame a vista sullo stato generale da parte di un operatore);
- documento di consegna/rinuncia: in questo caso, salvo situazioni particolari

adeguatamente documentate e valutate, l'animale dovrà essere sterilizzato.

Prima di essere introdotti nella struttura i gatti dovranno essere visitati dal veterinario libero professionista incaricato dal Comune che darà le indicazioni sanitarie necessarie per l'ingresso dell'animale e per l'osservazione sanitaria dello stesso.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante il quale sono identificati mediante microchip ed iscritti all'anagrafe regionale animali d'affezione.

Al momento dell'entrata dell'animale in struttura l'operatore addetto provvede a:
a) effettuare la verifica dell'eventuale microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale;
b) registrare i dati relativi all'animale nel registro di carico-scarico vidimato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o nel registro informatizzato ed inoltrare comunicazione di avvenuto ingresso all'Anagrafe regionale;
c) informare il veterinario addetto all'assistenza veterinaria presso la struttura qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizione di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza;
d) inserire l'animale all'interno della struttura, con contestuale richiesta di visita, accertamenti ed eventuali terapie.

2. Il veterinario dell'ASL VCO o il veterinario addetto all'assistenza sanitaria all'interno del Gattile, dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip fornito dal Comune nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione.

3. All'interno della struttura, al fine del contenimento della popolazione felina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti.

ART.10 – AFFIDI ED ADOZIONI
1. I gatti identificati che non vengono ritirati dal proprietario entro 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, sono considerati liberi a tutti gli effetti e possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione, qualora abbiano accertate abitudini domestiche che ne impediscono l'inserimento in una colonia felina libera.

2. I gatti non identificati e con accertate abitudini domestiche, e i gatti entrati nella struttura a seguito di rinuncia di proprietà, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in affidamento temporaneo a chi ne faccia richiesta, per un periodo di sessanta giorni, trascorsi i quali, l'adozione può diventare definitiva.

3. L'affidamento è temporaneo, per 60 gg, durante i quali il gatto rimane di proprietà del Comune; durante tale periodo potranno essere effettuati controlli da parte del Comune o del gestore sul benessere degli animali.

Per incentivare l'adozione il primo requisito è l'organizzazione di tale attività con particolare

riguardo a:

- pubblicizzazione dei recapiti della struttura di ricovero per gatti ;
- garantire la massima disponibilità per l'accesso alla struttura;
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni e loro specifica formazione;
- assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
- organizzazione da parte delle autorità comunali e in collaborazione con le ASL e con le Associazioni operanti nel settore, di campagne per promuovere le adozioni in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle vigenti in materia;
- procedure di registrazione dei cambi di proprietà espletate direttamente dalla struttura;

ART.11 – MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO

1. Il richiedente un'adozione o un affido compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta dell'animale.

La persona che richiede un'adozione deve:

- impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- conoscere le esigenze fondamentali della specie;
- non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- dichiarare di non avere fatto in precedenza richiesta immotivata di rinuncia di proprietà su cani e gatti.

Il richiedente è invitato ad un colloquio con l'incaricato del percorso di adozione/affidamento, da tenersi nel più breve tempo possibile dalla richiesta.

L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido sulla base della valutazione del benessere dell'animale, viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.

ART. 12 - RINUNCE DI PROPRIETA'

1. Come previsto dalla legislazione nazionale e regionale è fatto divieto a chiunque di abbandonare gatti.

2. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia di proprietà del gatto per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, il proprietario o il detentore deve darne immediata comunicazione agli uffici comunali che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il ricovero del predetto animale nella struttura in presenza di posti disponibili.

Nei casi di rinuncia della proprietà del gatto, l'interessato dovrà versare un importo stabilito dalla Giunta Comunale, secondo le modalità previste.

ART. 13 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori presenti in struttura.

2. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'acceso alle aree riservate.

ART. 14 – PROVENTI E TARIFFE PER SERVIZI RESI A PRIVATI

1. La Giunta Comunale approva ed aggiorna le tariffe per i servizi erogati dalla struttura (retta giornaliera degenza, servizio di recupero, rimborso per assistenza veterinaria, rimborso per la rinuncia di proprietà di un gatto e relativa cessione al gattile, ecc..)

2. Le tariffe sono pubbliche e dovranno essere esposte al pubblico mediante tabella affissa all'ingresso della struttura.

3. Le eventuali offerte a favore dei gatti ospitati nella struttura, come le adozioni a distanza o donazioni in natura (es. coperte, cibo in confezioni chiuse e integre e non sfuso o avanzi di mense) possono essere riscosse dal Gestore o dall'Associazione e devono sempre essere usate a vantaggio degli animali presenti in struttura; per quanto riguarda eventuali donazioni di farmaci questi potranno essere accettati solo ed esclusivamente se prescritti ad uso animale, in presenza di confezioni integre e non scadute e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Relativamente ai proventi di cui al precedente comma 3, il Gestore e l'Associazione predispongono e trasmettono all'Ufficio del Comune, ciascuno per la propria parte, un consuntivo trimestrale delle entrate, suddivise per titoli (tariffe, rimborsi, offerte) e un rendiconto dettagliato di come sono state utilizzate le offerte ricevute.

5. Restano escluse dai punti 3 e 4 lasciti o donazioni di importo superiore a € 1.000,00 che dovranno essere indirizzati al Comune, proprietario della struttura.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

2. Le presenti norme regolamentari saranno parte integrante e sostanziale del Capitolato di affidamento del servizio di gestione del gattile e delle eventuali Convenzioni/Protocolli d'Intesa da sottoscrivere con il Gestore e con l'Associazione di volontariato.

ART.16. – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività indicate ai precedenti articoli si dovrà osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.P.R.320/1954, " Regolamento di Polizia veterinaria";
-Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)";

-Legge 14 agosto 1991, n.281, "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regionale 34/1993 ,"Tutela e controllo degli animali d'affezione"

- D.P.G.R. 4359/1993, Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge Regionale "Tutela e controllo degli animali d’affezione";
- D.P.R. n. 508/1992;
- Accordo Stato/Regioni 06/02/2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari"

- Regolamento Comune di Verbania Tutela degli animali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.140 del 29 settembre 2005, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 29 maggio 2007, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 22 aprile 2009.